# COMUNE DI MEZZOMERICO

# Provincia di Novara

## PARERE N. 2

Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, IN VIA D'URGENZA, N. 16 DEL 27/02/2023 avente ad OGGETTO:

 Variazione, in via d'urgenza, n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 -(vb - 2023/2025) (Art. 175, comma 4, del TUEL) -fondo garanzia debiti commerciali annualità 2023

Il sottoscritto Revisore Unico in carica: Giorgio Pagella,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

### Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del di n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

Rilevato che nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 501.578,00;
 (macro aggregato 103, 201, 202)

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

Stock del debito al 31/12/2021 € 2.556,94;
Stock del debito al 31/12/2022 € 11.860,14;
Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2022 € 399.641,18;
Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022 3 gg

## Rilevato che:

- l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta, ma l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2022 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 3 gg;

# Rilevato pertanto che:

- la percentuale di accantonamento è pari al 1% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2022 è pari ad € 5.015,78;
- in sede di variazione al bilancio di previsione l'Ente intende accantonare nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" la somma di € 5.015,78 al fine di poter far fronte, come espresso in nota integrativa, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione.

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio come da prospetto:

# Comune di Mezzomerico

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

# ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 27/02/2023) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

EQUILIBRI DI BILANCIO (A	EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)							
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	748	.734,50			¥			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		973.756,00 <i>0,00</i>	873.291,00 <i>0,00</i>	872.993,78 <i>0,00</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00			
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		927.011,00	823.169,00	823.926,17			
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 17.048,58	0,00 17.048,58	0,00 17.048,58			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(-)		46.745,00 0,00 0,00 0,00	50.122,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	49.067,61 0,00 0,00			
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E			CONTABILI, CHE	HANNO EFFETT				
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEG  H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	L'ORDI	0,00 0,00	0,00	0,00			
<ul> <li>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti</li> </ul>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0.00			
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00			

II	I	1 1	1	1
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.433.500,0	0 277.000,00	447.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,0	0,00	0,00
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,0	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,0	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,0	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,0	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,0	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U} Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.433.500,00 0,00		447.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
* _				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 rélative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
   T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" -T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## **VERIFICATO CHE**

- la variazione in esame viene assunta nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni:
- permane l'equilibrio di bilancio e il pareggio finanziario;
- la variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della congruità, della coerenza e dell'attendibilità contabile.

Per quanto sopra espresso e richiamato, il Revisore Unico,

## **ESPRIME**

parere favorevole sulla suddetta PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, IN VIA D'URGENZA, N. 16 DEL 27/02/2023 avente ad OGGETTO:

 Variazione, in via d'urgenza, n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 -(vb - 2023/2025) (Art. 175, comma 4, del TUEL) -fondo garanzia debiti commerciali annualità 2023

Nizza Monferrato, 27/02/2023

Il Revisore Unico

GIORGIO PAGELLA

Piazza Gambaldi 46

14049 Nizza Monferrato (

Partita I.V.A. 0112084005 Tel. 0141/726399 - 72 76

Fax,0141/727728